CAMERA DEI DEPUTATI N. 2416-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI GIANNANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

nella seduta del 18 ottobre 1973

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970

Presentata alla Presidenza il 27 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente Convenzione europea per il rimpatrio dei minori fu firmata a L'Aja il 28 maggio 1970, facendo seguito, alla distanza di 3 anni, ad una similare e assai più impegnata iniziativa del Consiglio d'Europa quale è la Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ed il cui disegno di legge di ratifica ed esecuzione è stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati, esattamente il 15 maggio 1974, all'indomani del *referendum*.

La Convenzione, nell'ambito benefico delle aumentate possibilità di circolazione attraverso gli Stati membri del Consiglio d'Europa, si propone di ovviare agli aspetti negativi di taluni problemi riguardanti la presenza di un minore sul territorio di uno Stato quando essa si trovi ad essere « contro la volontà di coloro che sono tenuti a proteggerne gli inte-

ressi » oppure quando si trovi ad essere incompatibile sia con gli interessi del minore stesso che con quelli dello Stato.

Per tali casi viene regolamentato il trasferimento obbligatorio del minore. È certamente comprensibile la perplessità che potrebbe essere suscitata dal secondo comma dell'articolo 2 quando si afferma che il rimpatrio dei minori verrà attuato anche quando uno Stato « reputi la loro presenza contraria ai propri interessi od a quelli degli stessi minori », ma l'attenuazione della perplessità va cercata soprattutto nella condizione stabilita nello stesso comma quando viene precisato « sempre che la legislazione dello Stato ne permetta l'allontanamento dal proprio territorio ».

La Convenzione è, comunque, un altro passo avanti sulla via della collaborazione concreta su base di reciprocità tra gli Stati del Consiglio d'Europa verso il quale è sperabile che, anche in questa occasione, possano cadere alcune opposizioni di principio che non riguardano la materia trattata, con l'auspicata risultante della più larga approvazione possibile da parte della Camera dei deputati.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Osserva tuttavia che la traduzione « non ufficiale » in lingua italiana appare imprecisa sotto il profilo della terminologia giuridica, prestandosi talora ad equivoci.

Si osserva, in particolare, che:

1) nel preambolo « *protéger ses intérêts* » è reso con « proteggerne gli interessi », mentre si sarebbe dovuto scrivere « tutelarne gli interessi », formula più ampia e giuridicamente usuale;

2) sempre nel preambolo, « *transfèrement... par voie d'autorité* » non significa « trasferimento obbligatorio », bensì « trasferimento coattivo »;

3) alla lettera *c*) dell'articolo 2 a « *nécessaire en raison* » corrisponde « necessaria e motivo »; tale errore (forse meramente tipografico) genera equivoci, e occorre correggerlo con « necessaria in pendenza » o con altra espressione equivalente;

4) al primo paragrafo dell'articolo 5, l'espressione « *si ses facultés de discernement le permettent* » va resa con « se è in grado di esprimersi », anziché con « se le sue facoltà di giudizio lo consentono »;

5) nella rubrica dei titoli II e III e nel primo paragrafo dell'articolo 14 l'espressione « *Etat de séjour* » è resa con « Stato di soggiorno », laddove l'ordinamento italiano conosce il domicilio, la residenza e la dimora; probabilmente a quest'ultimo concetto si deve far riferimento, con l'espressione « Stato nel quale il minore dimora » o equivalente;

6) al secondo paragrafo dell'articolo 16, « *accompagnée... de l'original... du titre justificatif de l'autorité parentale* » va reso con « corredata... dall'originale... del provvedimento che conferisce la patria potestà », non apparendo congruo il riferimento ad un « titolo giustificativo »;

7) al quarto paragrafo dell'articolo 27, l'espressione « *viennent à établir* » va reso con « stabiliscono successivamente » o con « stabiliranno », e non con « intendono stabilire ».

Appare pertanto opportuno che, in occasione del dibattito sul disegno di legge in esame, sia posta a disposizione dell'Assemblea una più chiara traduzione italiana del testo della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970.

La Commissione richiede che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 della Convenzione medesima.	*Identico.*